

obbligo per il nostro apparato amministrativo di porre in esecuzione una pronuncia di condanna a risarcimento in contrasto con una decisione della nostra Corte Costituzionale.

4.4. Nuove problematiche

Tra le problematiche sollevate e per le quali si è in attesa di una chiara presa di posizione della Corte europea occorre citare: l'imposizione fiscale cui viene assoggettata in Italia ogni corresponsione di somme che manifesti una capacità contributiva, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, la confisca di terreni oggetto di lottizzazione abusiva anche senza condanna penale e la espulsione di cittadini stranieri verso Paesi di origine ove si praticino trattamenti inumani o tortura.

Di seguito si delineano brevemente i termini delle questioni.

4.4.1. Tassazione dell'indennità di espropriazione

La prima problematica viene in rilievo in relazione alla corresponsione della indennità di esproprio, ai sensi della legge n. 359 del 1992 (nella misura del 20% alla fonte).

Ebbene, i ricorrenti alla Corte di Strasburgo comprendono fra le voci di condanna richieste anche la trattenuta fiscale operata dagli enti esproprianti e la Corte europea ne tiene conto nella quantificazione della somma attribuita alla parte ricorrente, come testualmente risulta, fra l'altro, dalle citate sentenze *Scordino* e dalla recente sentenza 1/4/2008 (affare *Gigli Costruzioni srl c. Italia*) ove si legge che “quanto all'imposta del 20% applicata sull'indennità di espropriazione la Corte non si esprime sulla illegalità dell'applicazione di questa imposta in quanto tale ma la prende in considerazione quale elemento nella valutazione del caso” e, quindi, quantifica la somma spettante alla ricorrente in “500.000 EUR più tutte le aggiunte che possono essere dovute a titolo di imposta su questa somma”.

In pratica, la Corte europea ordina allo Stato italiano di liquidare le somme quantificate per compensare la ridotta indennità ricevuta dai Giudici nazionali, rispetto al pieno valore di mercato, senza operare, anzi escludendo la trattenuta fiscale dovuta per legge.

4.4.2. Confisca dei terreni abusivamente lottizzati

La seconda questione concerne la confisca di cui all'articolo 19 della legge n. 47 del 1985 (ora articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che viene comminata a carico di terzi estranei all'evento delittuoso della lottizzazione abusiva o, comunque, non colpiti da sentenza penale di accertamento di responsabilità: secondo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, si tratta di sanzione di natura amministrativa e non penale e, quindi, pienamente legittima, allorché consegue all'accertamento dell'abusiva lottizzazione, prescindendo da una condanna penale al riguardo (Corte Costituzionale, ordinanza 26/5/1998 n. 187: “la confisca dei terreni, che ha natura di sanzione amministrativa, e non di misura di sicurezza, consegue a sentenza che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, prescindendo, pertanto, da una condanna al riguardo”).⁶

⁶ negli stessi termini Cassazione penale 6/5/1999 n. 777 ed altre.

La Corte europea, invece, ritiene che la confisca abbia sempre e comunque natura di sanzione penale e per questa ragione ha statuito, in virtù del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, della *Convenzione* (decisione 30 agosto 2007, sez. II, nel caso *Sud Fondi srl ed altri c. Italia*, n. 75909/01), l'ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta, per violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sulla tutela del diritto di proprietà, oltre che del citato articolo 7 della *Convenzione*, dalle società proprietarie degli immobili abusivi e dei terreni circostanti (estesi più di 50.000 mq.) in località "Punta Perotti" a Bari (noto nelle cronache come "ecomostro", abbattuto nel 2006 con grande clamore mediatico), ritenendo che *la confisca di cui è causa si rapporta a una "infrazione penale" fondata su disposizioni giuridiche generali, con finalità preventive e repressive*, e quindi *costituisce una "pena" ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione* che nella specie sarebbe stata comminata a danno di soggetti mai condannati in sede penale e che non hanno ricevuto alcuna indennità.

Sarà, peraltro, interessante seguire l'iter giudiziario della causa dinanzi alla Corte europea in parallelo con il giudizio di legittimità dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nuovamente sollevato dalla Corte d'Appello di Bari, I sezione penale, con ordinanza 9/4/2008 nel corso del procedimento penale R.G. 203/2002, per possibile violazione dei principi di uguaglianza, riserva penale di legge e personalità della responsabilità penale.

4.4.3. Esecuzione del provvedimento di espulsione di cittadino straniero

Un terzo gruppo di problematiche riguarda gli stranieri, sia soggetti non cittadini dell'Unione che "comunitari".

La Corte ha affrontato il problema della possibilità di porre in esecuzione il provvedimento di espulsione verso il Paese di origine del cittadino straniero, condannato con sentenza definitiva, qualora non vi siano garanzie che colà siano rispettati i diritti umani e, in particolare, che i detenuti non siano sottoposti a trattamenti degradanti ed alla tortura.

Nel caso *Ben Khemais Essim Sami* l'esecuzione del decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino tunisino, in esecuzione di un provvedimento di condanna del GUP del Tribunale di Milano, è stata sospesa con la misura provvisoria urgente concessa ex articolo 39 del regolamento della Corte europea in data 20 marzo 2007, con la quale è stato ordinato all'Italia di non procedere al suo rimpatrio.

Il ricorso è ancora in fase di istruttoria, dopo che è stata affermata la sua ricevibilità per le violazioni degli articoli 2, 3 e 6 della *Convenzione*. Anche se manca una pronuncia motivata della Corte europea, le ragioni della posizione assunta sono chiaramente espresse nella pronuncia emessa per l'identico affare *Saadi c. Italia*, n. 7201/00, rimesso alla *Grande Chambre* dalla terza Sezione e discusso nell'udienza dell'11/7/2007. Con sentenza 28 febbraio 2008 (secondo una linea già tracciata nella precedente decisione 15/11/1996 nel caso *Chahal c. Regno Unito*), la Corte europea ha inibito allo Stato italiano di procedere alla estradizione, ai sensi del decreto legge 27/7/2005 n. 144 (c.d. decreto *Pisanu*), del sig. *Saadi Nassim*, imputato per reati connessi ad attività terroristiche, verso la Tunisia, in applicazione del principio sancito dall'articolo 3 della *Convenzione* (secondo cui *"nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*) da ritenersi prevalente anche sulle esigenze di sicurezza nazionale.

Nella sentenza la Corte europea afferma i seguenti principi: (i) il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ha carattere assoluto e non tollera di essere degradato a seguito di un eventuale bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale; (ii) la protezione dell'inviolabilità fisica garantita dalla CEDU è superiore a quella accordata dalla Convenzione ONU sulla condizione di rifugiato; (iii) l'onere della prova circa il "rischio concreto" di essere sottoposto a tortura ed a trattamenti inumani e degradanti nel caso di rimpatrio nel proprio Paese d'origine è a carico del ricorrente, ma (iv) sono idonei e sufficienti elementi probatori quelli che consentono la deduzione del rischio da circostanze generali relative al mancato rispetto dei diritti umani nel Paese terzo, come accertate e riferite da organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani o da osservatori internazionali accreditati (nel caso di specie, rapporti di *Amnesty International* e di *Human Rights Watch*, unitamente alle relazioni della Croce Rossa Internazionale e della Sezione Diritti umani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che riferivano o attestavano una casistica di maltrattamenti e torture poste in essere, anche nei posti di polizia, nei confronti di soggetti rimpatriati da altri Paesi), mentre (v) sono insufficienti le assicurazioni diplomatiche che si limitino a dare conto dell'adesione di quel Paese alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ad altri accordi internazionali di tutela dei diritti umani, nonché della sottoscrizione di trattati bilaterali contenenti tale clausola e dell'esistenza in tale Stato di previsioni normative volte a reprimere l'impiego della tortura.

La decisione della Corte europea lascia praticamente irrisolto il grave problema della possibilità di adottare ed eseguire nei confronti dello stesso soggetto provvedimenti di espulsione per altre ragioni e per altri fatti o imputazioni (come misura di sicurezza o in via amministrativa), in presenza della sola misura provvisoria ex articolo 39 del Regolamento della Corte (come nel caso *Ben Khemais Essim Sami*) e solleva gravi preoccupazioni in relazione ad altri dieci casi simili pendenti, nei quali soggetti (per lo più di nazionalità tunisina) riconosciuti responsabili per attività terroristiche o altri gravi reati e destinatari di provvedimenti di espulsione non potrebbero essere estradati nel Paese di origine per il sospetto che ivi possano essere assoggettati a trattamenti inumani ed a tortura, salvo che non si forniscano prove specifiche, riferite al singolo soggetto, che impegnino il Paese verso il quale l'espulsione dovrà essere eseguita a garantire al condannato trattamenti non disumani (verosimilmente a seguito di contatti in via diplomatica).

La posizione della Corte europea solleva perplessità non solo sotto il profilo dell'adeguamento della legislazione nazionale, ma anche sotto quello della compatibilità con le fonti comunitarie (in particolare, con la direttiva 2004/83/CE) che, invece, attribuiscono alle autorità nazionali la potestà di operare una valutazione comparativa fra i rischi di trattamenti inumani nel Paese di origine dello straniero e le necessità di sicurezza dello Stato in occasione dell'esame delle istanze di attribuzione dello *status* di rifugiato.

Il problema riguarda, dunque, tutti gli Stati dell'Unione (un caso analogo, come già detto, ha interessato il Regno Unito) e richiede un impegno congiunto per l'individuazione di una soluzione che consenta di conciliare le esigenze di sicurezza con la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo operanti nei confronti di chiunque, cittadino comunitario od extra-comunitario, soggiorni nei Paesi dell'Unione⁷.

⁷ Per un approfondimento sul tema si veda la nota di E. ROSI, *Terrorismo internazionale: anticipazione della tutela penale e garanzie giurisdizionali*, a margine di Cass., Sez. I penale, 17 gennaio 2007 (u.d. 11 ottobre 2006), n. 1072, Bouyahia, Toumi e Daki, in *Diritto penale e processo*, 2008, 446.

In materia, e con riferimento ai cittadini comunitari, deve segnalarsi anche l'esistenza di giurisprudenza riguardante la Repubblica Ceca, che ha riconosciuto la violazione dell'articolo 2, protocollo 7, nel fatto che una legge di quel Paese avesse permesso che, sulla base di un test, i giovani di etnia rom fossero avviati a circuiti scolastici differenziati⁸. La Corte, nel tempo, ha assunto più volte prese di posizione in favore dei rom, anche in relazione a sgomberi collettivi di campi di sosta. Il tema deve, dunque, essere tenuto sotto osservazione.

4.4.4. Il caso della Fondazione "Ordine Mauriziano"

Si deve dare notizia, infine, della proposizione dei ricorsi della *Società Edilizia Subalpina*, n. 18661/05, della *Società Iter scarl*, n. 18665/05 e della *Società Magnetti srl*, n. 18629/05, aventi ad oggetto la violazione degli articoli 6 e 13 della *Convenzione* e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in relazione al presunto ostacolo al libero esercizio dei propri diritti ed al recupero dei propri crediti nei confronti della *Fondazione Ordine Mauriziano* per effetto dell'articolo 3 del decreto legge 18/11/2004, n. 277, convertito dalla legge 1/1/2005, n. 4, e dell'articolo 1, commi 1349-1350, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

In proposito si rileva che l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 277 del 2004 è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 7/11/2006, n. 355, e che la tutela della *par condicio creditorum* per gli enti in dissesto finanziario a mezzo di disposizioni inibitorie di azioni esecutive individuali è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale in casi simili con sentenze n. 149/1994, 155/1994, 241/1995.

5. ALTRI CASI DI PARTICOLARE INTERESSE DECISI DALLA CORTE EUROPEA

Nell'anno 2007 la Corte europea ha assunto decisioni di particolare interesse per il loro contenuto e per i riflessi sulla nostra legislazione e sulla sua legittimità rispetto ai principi della *Convenzione* o per censura.

Fra le decisioni più rilevanti si menzionano:

5.1. Affare Zagaria c. Italia

La sentenza 27/11/2007, nell'affare *Zagaria c. Italia*, n. 58295/00, sez. II, ha statuito sulla violazione in danno del ricorrente dell'articolo 6, paragrafo 3, della *Convenzione*, a causa della trascrizione da parte di un agente di guardia della conversazione telefonica intervenuta fra esso ricorrente, detenuto, e il suo avvocato nel corso della partecipazione in videoconferenza al processo penale (« *La Cour souligne que la possibilité, pour un accusé, de donner des instructions confidentielles à son défenseur, au moment où son cas est discuté et où les preuves sont produites devant la juridiction du fond, est un élément essentiel d'un procès équitable* »).

Si tratta, a quanto risulta, di un caso isolato provocato solo da una irregolarità imputabile all'agente di sorveglianza (peraltro, non punito in sede disciplinare, come rilevato dalla Corte nella motivazione della sua pronunzia).

⁸ Grande Chambre sentenza 13 novembre 2007, su ricorso 57325/00

5.2. Affare Paudicio c. Italia

La sentenza 24/5/2007, nell'affare *Paudicio c. Italia*, n. 77606/01, sez. II, ha accolto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Governo italiano per il mancato esperimento delle procedure giudiziarie nazionali quanto al danno materiale lamentato ma ha riconosciuto ugualmente al ricorrente il danno morale («*conformément à la décision de ces juridictions, le requérant peut entamer une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir un dédommagement, aucune somme n'est accordée à ce titre. Préjudice moral : 5 000 EUR* »).

5.3. Affare Bocellari e Rizza c. Italia

La sentenza 13/11/2007, nell'affare *Bocellari e Rizza c. Italia*, n. 399/02, sez. II, ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della *Convenzione* per la mancata previsione della possibilità di chiedere la pubblicità dell'udienza (prevista sempre in camera di consiglio) per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti sospettati di associazione mafiosa («*La Cour juge essentiel que les justiciables impliqués dans une procédure d'application des mesures de prévention se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d'appel* »).

Alla pronuncia non è seguita la condanna al pagamento di somma a titolo di danno ma la sua esecuzione potrebbe comportare la necessità di intervenire nel senso indicato dalla Corte sulla normativa di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n. 646 del 1982, in relazione alla legge 27/12/1956 n. 1423, qualora non fosse possibile pervenire in sede interpretativa al riconoscimento di quel diritto (alla luce anche dei principi dettati dalle sentenze nn. 348-349 della Corte Costituzionale) e sempre che la sentenza dovesse essere confermata dalla *Grande Chambre* cui il Governo italiano ha fatto ricorso.

5.4. Affare Giuliani c. Italia

La decisione 24/5/2007, nell'affare *Giuliani c. Italia*, n.23458/02, sez. II, ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dai familiari del ragazzo deceduto durante le manifestazioni di contestazione del G8 a Genova del 2001 («*Recevable sous l'angle des articles 2, 3, 6, 13, après rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes* »); la decisione sul merito è attesa nel corso del 2008.

5.5. Affare Spampinato c. Italia

La decisione 29/3/2007, nell'affare *Spampinato c. Italia*, n. 23123/04, sez. III, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la disposizione che consente la destinazione della percentuale sulle imposte dei redditi dell'8‰ in favore della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, per presunta violazione dell'articolo 9 della *Convenzione* e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

La Corte ha ritenuto il ricorso: «*Irrecevable sous l'angle des articles 9 et 14 – La Cour ne saurait partager la thèse du requérant selon laquelle le choix quant à la destination d'une partie de l'impôt sur les revenus comporte nécessairement la manifestation de l'adhésion à une confession religieuse. Aux termes de la loi en question, les contribuables ont la faculté de ne pas exprimer de choix quant à la destination des huit millièmes de l'impôt sur les revenus. La disposition litigieuse n'entraîne aucune obligation de manife-*

ster ses convictions religieuses : défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l'angle des articles 1 du Protocole 1 et 14 de la Convention —... La loi fiscale litigieuse ne prévoit pas une imposition qui s'ajoute à l'impôt normal sur les revenus, mais seulement une destination spécifique d'un pourcentage de celui-ci. Elle s'inscrit dans la marge d'appréciation de l'Etat et ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. L'impôt en question ne peut pas se considérer comme ayant imposé au requérant une charge excessive et ayant rompu le « juste équilibre » devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu : défaut manifeste de fondement ».

L'oggetto del ricorso dichiarato irricevibile evidenzia la pretestuosità della maggior parte dei ricorsi proposti alla Corte di Strasburgo che ammontano al 94% del totale per il 2007.

SISTEMI DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON LA CONVENZIONE EUROPEA



Nella pagina precedente:

Jean Lejniers, particolare dell'arazzo raffigurante

Uccisione del leone da parte di Alessandro - Sala degli arazzi

Palazzo Chigi

V. SISTEMI DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON LA CONVENZIONE EUROPEA

1. COMPITI GOVERNATIVI E CONTROLLI PARLAMENTARI

Come è noto, la esecuzione delle sentenze della Corte comporta, non solo il pagamento delle somme riportate nel dispositivo di condanna (sia per *restitutio in integrum* che a titolo di *equa soddisfazione*) ma, anche, l'adozione di tutte le misure amministrative e normative necessarie per evitare che nei confronti del ricorrente la situazione denunciata produca ulteriori pregiudizi e che le denunciate violazioni continuino a provocare danni alla generalità dei cittadini [in tal senso, si vedano le già citate *Raccomandazioni* del Comitato dei Ministri in data 19 gennaio 2000, n. R(2000)2 e 6 febbraio 2008, n. R(2008)2, oltre che il *Rapport Interimaire* sulla *Amélioration du système de contrôle de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, adottato dal CDDH nella riunione del 25-28 marzo 2008, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni del *Comitato di esperti per il miglioramento delle procedure di protezione dei diritti dell'uomo – DH-PR* presso il *Comitato direttivo per i diritti dell'uomo – CD-DH*, Segretariato Generale del Comitato dei Ministri del *Consiglio d'Europa*.⁹

Questa complessa fase esecutiva delle sentenze della Corte europea comporta, quindi, l'adozione anche di atti amministrativi o processuali concernenti il singolo affare in giudizio (ad esempio, nel caso venga riconosciuta la illegittimità di una condanna penale a seguito di giudizio svoltosi in contumacia illegittimamente dichiarata, l'adozione di un provvedimento di riapertura del processo) e, soprattutto, di disposizioni legislative generali atte ad evitare *erga omnes* il ripetersi delle situazioni censurate dalla Corte.

L'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della competenza *de qua* è indispensabile, quindi, per la promozione delle iniziative legislative necessarie per la compiuta esecuzione delle pronunce della Corte europea. In tale ottica si può dire che la legge n. 12 del 2006 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2007, che ne ha dato attuazione, costituiscono una sostanziale anticipazione di quanto prescritto dalla citata *"Raccomandazione del Comitato dei Ministri sui rimedi di diritto interno per la rapida esecuzione delle decisioni della Corte"* - CM/Rec(2008)2 con la quale si richiede agli Stati membri di designare un organo di coordinamento dell'attività di esecuzione delle decisioni della Corte e di disporre in modo che questo organo abbia la potestà di prendere contatti con le autorità cui compete la esecuzione delle decisioni e di adottare tutte le iniziative necessarie.

L'attenzione dello Stato italiano al rispetto delle norme della *Convenzione* si manifesta anche in via preventiva con il controllo di compatibilità dei disegni di legge in discussione in Parlamento; ciò avviene su tre livelli differenti: a) con la verifica di spettanza delle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera, in relazione al nuovo articolo 117, primo comma della Costituzione (come interpretato dalle citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale), secondo quanto sottolineato dagli atti dei Presidenti dei due rami del Parlamento (30 novembre 2005 del Presidente della Camera e 1° dicembre 2005 del Presidente del Senato, nota del 28 maggio 2008 inviata dal Presidente della Camera dei deputati

⁹ Ai lavori del *Comitato di esperti per il miglioramento delle procedure di protezione dei diritti dell'uomo*, in Strasburgo, ha partecipato anche un delegato del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, unitamente ai delegati da tutti i Paesi contraenti.

a tutti i Presidenti delle Commissioni Permanenti) che hanno richiamato l'attenzione delle Commissioni sulla necessità che l'esame di loro competenza comprenda espressamente il profilo del rispetto della *Convenzione europea*, come interpretata dalla sua Corte, in conformità con quanto indicato nella *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 2004/06* e con il coinvolgimento delle Commissioni per gli affari esteri e per le politiche comunitarie; b) con la vigilanza da parte del Comitato Parlamentare Permanente per l'esame delle sentenze della Corte europea, istituito in data 25 luglio 2006, con il compito di sovrintendere alla integrale esecuzione delle pronunce per i profili normativi connessi e di promuovere la riduzione del contenzioso, dando indicazioni utili al Parlamento per l'adozione delle leggi necessarie agli scopi; c) con l'alto controllo di costituzionalità spettante al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e che consente certamente il rinvio alle Camere delle leggi eventualmente contrastanti con i trattati internazionali (e, quindi, con la *Convenzione*) ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

2. LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLO STATO ITALIANO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA

Dinanzi alla Corte di Strasburgo compare lo Stato (che è firmatario della *Convenzione*) e non le singole amministrazioni cui sono riconducibili i fatti oggetto di censura. Lo Stato, in persona dell'Agente designato, è assistito e patrocinato in giudizio da co-agenti insediati nella Rappresentanza permanente d'Italia presso il *Consiglio d'Europa* (attualmente due magistrati ordinari collocati fuori ruolo e che reggono tutto il contenzioso di Strasburgo).

L'Avvocatura dello Stato non assume la difesa dello Stato in queste cause, salvo che in casi eccezionali (ciò è avvenuto praticamente un paio di volte ad oggi), ma lo sviluppo del contenzioso sopra delineato e la crescente rilevanza dell'impegno economico che ne deriva, dovranno portare ad un ripensamento della posizione, quale coerente completamento della riorganizzazione attuata con la legge n. 12 del 2006 e con la legge finanziaria 2007.

La partecipazione dell'Avvocatura dello Stato ai giudizi dinanzi alla Corte di Strasburgo, in coordinamento con i co-agenti *in loco*, si rende opportuna in vista della necessità di: a) prevenire pronunce non conformi alla gerarchia delle fonti delineata dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale e non rispettose della funzione di quest'ultima; b) evitare, per quanto possibile, pronunce di condanna dell'Italia ed incrementare la definizione *amichevole* delle controversie; c) curare la corretta esecuzione delle sentenze di condanna presso i competenti organismi giudiziari ed amministrativi nazionali, anche in relazione al controllo operato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed alle ulteriori conseguenze di una eventuale inadempienza; d) assicurare la proponibilità delle azioni di rivalsa contro gli enti responsabili delle illegittimità all'origine della condanna.

L'ordinamento potrebbe consentire a legislazione vigente all'Avvocatura dello Stato di patrocinare lo Stato italiano anche dinanzi alla giurisdizione di Strasburgo, come già operato dinanzi alla Corte di Giustizia CE ed alle altre Corti internazionali richiamando le competenze generali attribuite dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e dall'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; tuttavia, in sede di riforma dell'Istituto, potrebbe essere ulteriormente precisata e regolata questa attività, anche mediante la costituzione di una stabile sede estera presso i citati organi giudiziari.

DOCUMENTI



Nella pagina precedente:

Jean Lejniers, particolare dell'arazzo raffigurante

Uccisione del leone da parte di Alessandro - Sala degli arazzi

Palazzo Chigi

VI. DOCUMENTI

1. LEGGE 9 GENNAIO 2006, N. 12 ⁽¹⁾ RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO”

Art. 1. 1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 gennaio 2006, n. 15.

**2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° FEBBRAIO 2007⁽¹⁾,
RECANTE “MISURE PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2006, N. 12”**



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 12;

VISTA la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955 n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere le modalità organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006;

DI CONCERTO con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, da ora in poi definita “legge”.
2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita “Corte”, di cui alla legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, da ora in poi definito “Dipartimento”.
3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti definita “Rappresentanza”, comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da ora in poi definita “Convenzione”, a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.
4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.
5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attività può essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza.

di
ant
ty.

77

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 Aprile 2007, n. 83.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'articolo 1, comma 1, e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispone altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.

Roma, - 1 FEB. 2007

Quaresima

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SECRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DI BILANCI E RAGIONERIA
 visto e annotato al N. 605/2007
 Roma, 14-02-2007

IL REVISORE *De Simone*
 IL DIRIGENTE *Giuseppe Fardè*

P. Basso

C. M.
Monica

W

Chavez

MINISTRI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Regio ALLA SOCIETÀ DEI CONTI

ACCI 20 MAR. 2007

Reg. n. 3 Fog. n. 61

M. G.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 4

U. n.
Ch

3. RISOLUZIONE (2006) 1516 DEL 2 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULL'ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ⁽¹⁾

2 ottobre 2006 - Consiglio d'Europa, Strasburgo, Assemblea parlamentare: Le principali mancanze strutturali dei sistemi giudiziari d'Italia, Russia e Ucraina causano ripetute violazioni della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo

Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo

1. L'Assemblea parlamentare sottolinea che il rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che comprende il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte) e del carattere vincolante delle sue sentenze, è la chiave di volta dell'ordine pubblico europeo, che garantisce la pace, la democrazia e il buon governo in seno alla Grande Europa. E' quindi essenziale che l'Assemblea si interessi da vicino ai differenti aspetti del sistema della CEDU e in particolare all'effettiva attuazione delle sentenze, da cui dipende l'autorità della Corte.

2. L'Assemblea nota che l'attuazione delle sentenze della Corte è un processo giuridico e politico complesso il cui fine è quello di porre rimedio alle violazioni constatate e di evitare che non si producano violazioni nuove o simili. Questa attuazione, condotta sotto la sorveglianza del Comitato di Ministri (CM), può essere facilitata attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni nazionali e le altre, ivi compresi l'Assemblea e i Parlamenti degli Stati membri.

3. Sebbene, in virtù dell'art. 46 CEDU (effetto obbligatorio ed esecuzione delle sentenze), sia il Comitato dei ministri a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze, tuttavia l'Assemblea contribuisce sempre di più all'attuazione delle pronunce della Corte. Dal 2000, essa ha adottato cinque rapporti e risoluzioni, nonché quattro raccomandazioni specificamente dedicate all'esecuzione delle sentenze. Inoltre, essa ha regolarmente sollevato problemi di attuazione attraverso altri strumenti, in particolare attraverso le interrogazioni parlamentari orali e scritte. Molti casi complessi di attuazione sono stati risolti con l'aiuto dell'Assemblea, dei Parlamenti nazionali e delle Delegazioni parlamentari.

4. Tenuto conto della decisione adottata in occasione del summit del Consiglio d'Europa del maggio 2005, secondo la quale tutti gli Stati membri devono eseguire più rapidamente e completamente le sentenze della Corte, tenuto inoltre conto della Dichiarazione del 19 maggio 2006 del Comitato dei Ministri che indica che l'Assemblea parlamentare sarà associata alla redazione di una raccomandazione in merito agli strumenti più efficaci da azionare a livello interno per una rapida attuazione delle decisioni della Corte, l'Assemblea ritiene che sia suo compito indagare ulteriormente con riferimento ai principali problemi di non esecuzione delle sentenze della Corte.

5. La Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo dell'Assemblea ha pertanto adottato un approccio più proattivo e ha dato la priorità all'esame dei maggiori problemi strutturali riguardanti affari nei quali l'esecuzione della sentenza ha raggiunto un ritardo inaccettabile, cosa che al momento riguarda cinque Stati membri: l'Italia, la Federazione Russa, la Turchia, l'Ucraina e il Regno Unito. Il relatore si è recato in questi Paesi per esaminare con le autorità nazionali i motivi della non esecuzione di sentenze e per sottolineare l'urgente

¹ Testo discusso e adottato dall'Assemblea il 2 ottobre 2006 (24° seduta).